



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 21 settembre 2020

Riunione del 16 Settembre 2020

**06.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig. Angelo Sgueglia n.q. di Presidente p.t. società ASD RED VOLLEY
MARCIANISE**
- **S.S. ASD RED VOLLEY MARCIANISE in persona del Presidente p.t**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

A) Angelo SGUEGLIA n.q. di Presidente del sodalizio ASD Red Volley Marcianise: *per aver effettuato il trasferimento (on line) a tempo indeterminato della atleta minore A. M. in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo tesseramento al possesso del modulo regolamentare firmato dall'atleta, oltre che dall'esercente la potestà genitoriale, giacché il Presidente del sodalizio che esegue on line il trasferimento a tempo determinato, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme in violazione Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 12 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, e 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 76 del Regolamento Giurisdizionale;*

B) la Società ASD Red Volley Marcianise in persona del l.r.p.t. *per aver provveduto ad effettuare il trasferimento (on line) a tempo indeterminato dalla soc. ASD Red Volley Marcianise alla soc. ASD NEW VOLEY MARCIANISE dell'atleta minore A. M. senza che il modulo fosse regolarmente firmato dall'atleta oltre che dall'esercente la potestà genitoriale violando: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 12 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, e 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e Art. 76, numero 1, del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'art 102 lettere b) e j) del Reg. Giurisd. per quanto contestato sub A) al proprio Presidente e legale rapp.te Angelo Sgueglia.*



Il presente procedimento trae origine dalla decisione adottata dall'Ufficio Tesseramento in data 28.11.2019 (prot/tess/001316/19), in virtù della quale – a seguito di richiesta di informazioni presentata dal Sig. M. M. padre dell'atleta A. M. e da quest'ultima – veniva revocato il suo tesseramento con il sodalizio Red Volley Marcianise ASD in quanto perfezionatosi in forza del Modulo I di trasferimento contenente la sola firma della madre dell'atleta, sig.ra B. F., senza però la sottoscrizione dell'atleta minore A. M.

Unitamente al provvedimento di revoca ed in conseguenza del medesimo, l'Ufficio Tesseramento rimetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza della stessa.

Durante la fase delle indagini da parte della Procura Federale gli incolpati, a ministero del loro difensore avv. Marina Ramelli, depositavano memoria difensiva del 11/2/2020. Nel merito, a sostegno della buona fede degli incolpati e della palese volontà della famiglia e dell'atleta di essere ben consapevoli del trasferimento di cui si discute, precisavano che la madre dell'atleta, oltre al modulo di trasferimento sopra citato, aveva anche sottoscritto il modulo di richiesta di iscrizione ai corsi di avvio alla pallavolo presso la ASD Red Volley di Marcianise.

Affermavano, quindi che la mancanza della sottoscrizione del Modulo di trasferimento era il frutto di una semplice dimenticanza e concludevano chiedendo l'archiviazione delle indagini,

La Procura, accertata comunque la mancanza della sottoscrizione dell'atleta sul modulo di trasferimento non poteva che formalizzare il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 16.09.2020 da tenersi in modalità di videoconferenza per l'emergenza da COVID 19.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura che, illustrato il deferimento, sulla base della documentazione acquisita concludeva per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico del Presidente della ASD Red Volley Marcianise, sig. Angelo Sgueglia e della multa di € 300,00 (trecento) in danno della suddetta ASD.

Compariva altresì il difensore degli incolpati Avv. Marina Ramelli la quale si riportava alla memoria difensiva depositata in atti concludendo per l'accoglimento delle proprie difese.



All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei fatti emersi, del deferimento della Procura e dei documenti acquisiti agli atti, il Tribunale ritiene che la responsabilità degli incolpati sussista e che le conclusioni della Procura possano essere condivise.

La procedura relativa al perfezionamento del tesseramento di un atleta minorenni, prevede l'obbligo per il sodalizio e per esso per il suo legale rappresentante, di raccogliere e conservare la sottoscrizione sia dell'atleta che dell'esercente della responsabilità genitoriale sul medesimo.

Non v'è dubbio che, nel caso di specie, tale disposizione sia stata disattesa, stante l'accertata assenza sul modulo di trasferimento della sottoscrizione dell'atleta.

D'altro canto, la presenza della firma del genitore, la partecipazione della minore ai corsi organizzati dal sodalizio e l'avvenuto espletamento della visita medica fanno ritenere la sussistenza della reciproca volontà delle parti di addivenire al trasferimento.

Dette ultime circostanze pur non potendo assurgere a scriminanti dell'illecito contestato dalla Procura, inducono tuttavia il Tribunale ad escludere la volontà per il sodalizio di eludere od aggirare le norme federali e quindi a mitigare le sanzioni come indicate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera la sanzione della sospensione di mesi 1 (uno) da ogni attività federale a carico del Presidente sig. Angelo Sguglia e la multa di € 100,00 (cento) in danno della ASD Red Volley Marcianise.

Non sussistono i presupposti per procedere al richiesto oscuramento dei dati degli incolpati nel presente Comunicato.

Roma, 21 settembre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 settembre 2020